



Bruxelles, 26.6.2015
COM(2015) 217 final

2015/0111 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata sulla decisione n. 1/2015 a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Dall'ultima modifica delle appendici dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate o aggiornate diverse disposizioni legislative.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo la Svizzera ha presentato al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti di produzione di pollame e di uova da cova. L'accordo prevede che il Comitato misto veterinario è competente per il riconoscimento di tale piano.

La Svizzera ha la facoltà di derogare, sino al 31 dicembre 2014, all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Poiché la legislazione dell'Unione relativa a tale esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* è stata modificata di recente, è opportuno riesaminare la deroga di cui beneficia la Svizzera al fine di consentire un adeguamento graduale delle pratiche svizzere correnti.

Le disposizioni legislative delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo. Anche gli indirizzi dei punti di contatto che figurano nell'appendice 11 sono stati modificati.

È opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario composto di rappresentanti delle Parti. Esso è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. Il Comitato misto veterinario dispone in particolare di un potere decisionale per i casi previsti dall'allegato 11. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

L'Unione deve stabilire la posizione da adottare in seno al Comitato misto veterinario per quanto riguarda l'adozione delle modifiche necessarie dell'allegato 11. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 207, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata sulla decisione n. 1/2015 a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario (di seguito "Comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione² prevede che la posizione dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario sia adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (4) L'Unione dovrebbe stabilire la posizione da adottare nell'ambito del Comitato misto veterinario per quanto riguarda l'adozione delle modifiche necessarie.
- (5) La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la modifica

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

² Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena adottata.

Articolo 3

La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*